

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 5-2643/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	OMP S.r.l.
Sede legale	Via Rolando Perino 62/b – 10080 Busano (TO)
P. IVA	05570370014
CODICE FISCALE	05570370014
Sede Operativa	Via Rolando Perino 62/B – 10080 Busano (TO)
Codice Stabilimento	013287

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

L'Impresa in oggetto, in data 31/07/2017, ha presentato al SUAP del Comune di Busano (TO) istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di *produzione di parti meccaniche per il settore automotive* sito in via Rolando Perino 62/B nel Comune di Busano (TO);

il SUAP di Busano ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/08/2017 (ns. prot. 096185/2017/BA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 110050/LC5 del 20/09/2017, ha comunicato al SUAP di Busano che, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza ricevuta in data 07/08/2017, è stato avviato l'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., l'ing. Giuseppe D'Agostino quale Responsabile;

nell'ambito della comunicazione di avvio dell'endoprocedimento di A.U.A. è stata contestualmente chiesta la *valutazione previsionale di impatto acustico* (legge 26 ottobre 1995 n. 447) relativa agli interventi da realizzarsi nello stabilimento sito in via Rolando Perino 62/B nel Comune di Busano (TO);

L'Impresa ha trasmesso, per il tramite del proprio Tecnico competente incaricato, la suddetta *valutazione previsionale di impatto acustico*, pervenuta in data 10/01/2018 (ns prot. n. 3044/BA4), unitamente ad alcune precisazioni in merito alle emissioni in atmosfera richieste per le vie brevi, .

Considerato che:

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Acquisito:

il parere dell'Ufficio competente (prot. n. 5643/LC5/NV del 15/01/2018) dal quale, in base alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, non sono emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico dello stabilimento in oggetto (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze", così come integrata e modificata dal Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino n. 50-1545 del 21/02/2017;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB

ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **OMP S.r.l.** sito in **via Rolando Perino 62/B nel comune di Busano (TO)**, per la durata di anni **quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217

del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche **non sostanziali** delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'**Autorità Competente** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP di Busano che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data di avvenuto rilascio.

INFORMA

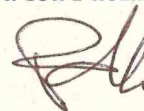
che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22/01/2018

La Dirigente del Servizio
Dott. ssa Paola MOLINA



ALLEGATO A - EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa in oggetto è in possesso della seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino):
 - D.D. n. 186-33868 del 04/09/2013 (Rinnovo dell'autorizzazione di stabilimento a seguito di modifica sostanziale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte V, art. 269, comma 8), per le emissioni provenienti da: *lavaggio con detergenti a base acquosa* (camini C1 e C4), *lavorazioni meccaniche dei metalli* (camini C7, C8, C10), *trattamenti termici (tempra ad induzione)* (camini C3, C12, C16), *trattamenti termici (forno di distensione)* (camino C5), *controllo microfratture "bruciature"* (camino C13);
 - D.D. n. 181-32470 del 30/09/2014 (Aggiornamento per *modifica non sostanziale* dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la modifica delle emissioni provenienti da: *lavorazioni meccaniche dei metalli* (camino C10);
 - D.D. n. 125-18983 del 25/06/2015 (Aggiornamento per *modifica non sostanziale* dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), per: *collegamento al camino C7 di quattro macchine di lavaggio a circuito chiuso con detergenti a base acquosa*, *collegamento al camino C10 di una macchina di lavaggio a circuito chiuso con detergenti a base acquosa*, *collegamento al camino C13 di una vasca di normalizzazione e di una vasca di oliatura*.
- l'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A. a seguito della necessità di effettuare le seguenti modifiche delle emissioni in atmosfera (come definite dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.):
 - installazione di una *macchina di lavaggio pianetti con detergente a base acquosa a circuito chiuso* (camino C17);
 - installazione di un *impianto di saldatura semiautomatico* (camino C18);
 - installazione di un *impianto di ceratura di particolari metallici* (camino C19);
 - installazione di 4 *forni di trattamento termico dei metalli* (camino C20);
 - collegamento di 2 *macchine di lavaggio a circuito chiuso con detergente a base acquosa* al camino C10;
 - dismissione del camino C4 a servizio di macchine di lavaggio con detergenti a base acquosa;
 - dismissione del camino C5 a servizio di un forno di distensione;
- la modifiche in questione comportano l'aggiornamento del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente nuovo decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione;

- Il Gestore ha provveduto ad effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni, in ottemperanza ai disposti della D.D. n. 186-33868 del 04/09/2013 e dei successivi atti di aggiornamento ed a trasmettere agli Enti preposti i relativi risultati analitici;
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e oggi ricompresa nell'A.U.A.;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- la D.D. Regione Piemonte n. 145/DB1004 del 2 maggio 2011 (*Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici*).

A3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

-Lavaggio con detergenti a base acquosa	Camini C1 e C17
-Lavorazioni meccaniche dei metalli	Camino C7, C8, C10
-Trattamenti termici (tempra ad induzione)	Camini C3, C12, C16
- Trattamenti termici (forni di distensione)	Camino C20
-Controllo microfrattura "bruciature"	Camino C13
- Saldatura semiautomatica	Camino C18
- Ceratura	Camino C19

in grassetto sono indicati i nuovi impianti

A4. EMISSIONI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL TITOLO I DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

- N. 3 generatori di calore ad uso civile, alimentati a metano (P_{tn} complessiva < 3 MW)
Camini C6, C9, C15

Non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. poiché la Potenzialità termica nominale installata sul singolo sistema di distribuzione e utilizzazione del calore è inferiore a 3 MW; ai sensi dell'art. 282 sono pertanto sottoposti alle disposizioni del Titolo II della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.

A5. QUADRO EMISSIONI

LAVAGGIO CON DETERGENTI A BASE ACQUOSA

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C1	Macchine di lavaggio a circuito chiuso con detergenti a base acquosa				EMISSIONI TRASCURABILI					Vedi prescrizione n. 7
C17	Macchina di lavaggio pianetti a circuito chiuso con detergenti a base acquosa				EMISSIONI TRASCURABILI					

SALDATURA

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C18	Saldatura semiautomatica a filo continuo di particolari metallici	AMB.	2000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	I	==	8,5	-

LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI (con consumo complessivo di olio ≥ 500 kg/anno)

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C7	Lavorazioni meccaniche dei metalli, macchine di lavaggio a circuito chiuso con detergente a base acquosa	AMB.	25000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	N	Filtro a tasche	8,5	Vedi prescrizioni n. 7 e 8
C8	Lavorazioni meccaniche dei metalli	AMB.	25000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	N	Filtro a tasche	8,5	
C10	Lavorazioni meccaniche dei metalli, macchine di lavaggio a circuito chiuso con detergente a base acquosa	AMB.	20000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	N	Filtro a tasche	8,5	

TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ^(a)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C3	Trattamento termico: tempra ad induzione	AMB.	2035	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	T	==	8,5	-
C12	Trattamento termico: tempra ad induzione	AMB.	2035	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	T	==	8,5	-
C16	Trattamento termico: tempra ad induzione	AMB.	2035	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	T	==	8,5	-
C20	Trattamento termico: n. 4 forni di distensione	AMB.	25000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	I + T	==	8,5	-

CERATURA PARTICOLARI METALLICI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ^(a)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C19	Ceratura	30	2000	C.O.T.	10	-	I	==	8,5	-

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino. Tel. 011 861.6876/ 6769/6874 - Fax 011 861.4283

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

CONTROLLO MICROFRATTURE "BRUCIATURE"

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
CI3	Linea di controllo microfratture: lavatrice, vasca etanolo-acido nitrico, vasca etanolo-acido cloridrico, vasca di normalizzazione con bicarbonato di sodio, vasca di oliatura	AMB.	7000	NO _x (espressi come HNO ₃)	10	0,070	T	==	8,5	Vedi prescrizione n. 11
				C.O.T.	20	0.140	T			
				Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	5	0,035	T			

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'aria e Risorse Energetiche
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino. Tel. 011 861.6876/ 6769/6874 - Fax 011 861.4283
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

A6. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

Lavaggio con detergente a base acquosa (camini C1, C7, C10, C17)

7. Per le fasi di lavaggio le emissioni sono considerate trascurabili a condizione che siano impiegati per tali fasi esclusivamente detersivi a base acquosa. I detersivi a base acquosa sono i prodotti per la pulizia di superfici, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detersivi alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa. La pulizia di superfici con detersivi a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di

asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.

Impianti dotati di depolveratori a secco (camini C7, C8, C10)

8. Il Gestore deve verificare l'integrità delle matrici filtranti dei depolveratori a secco a servizio dei camini C7, C8 e C10 mediante **ispezioni visive** da eseguirsi ogni qual volta si evidenzino anomalie negli impianti e comunque almeno la frequenza prevista dai rispettivi produttori e provvedere se necessario alla sostituzione delle stesse. L'esito di tali ispezioni, nonché la data e il tipo degli **interventi di manutenzione/controllo** (pulizia, sostituzione completa, ecc.) eseguiti sugli impianti di abbattimento devono essere annotati su **apposito registro**, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

9. La data di avviamento degli impianti **nuovi** (camini C17, C18, C19, C20) deve essere comunicata, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'A.R.P.A. con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
10. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrollo iniziale**), il Gestore deve effettuare per i camini per i quali è previsto (contrassegnati dalla lettera "I" nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli") un rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, entro i primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
11. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito. Durante il campionamento del camino C13 (Reparto CONTROLLO MICROFRATTURE "BRUCIATURE") deve essere esclusa l'aspirazione dalle vasche di normalizzazione e oliatura, chiudendo gli appositi sezionatori manuali di parzializzazione.
12. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, **differire il termine previsto per l'esecuzione dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici - salvo espresso diniego di questa Amministrazione** - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento ARPA di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il

30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.

13. Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento ARPA di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo iniziale e gli autocontrolli periodici delle emissioni.
14. Il Gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati analitici dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento ARPA di Torino ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e scaricabile dal sito web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
15. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T	UNI EN 12619:2013	==
NO _x (espressi come HNO ₃)	NIOSH 7903	ISTISAN 98/2
HCl	UNI EN 1911:2010	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'**accessibilità alle prese di campionamento** nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..

17. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi apertura di locale abitabile distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

18. Copia conforme della presente autorizzazione, copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza e delle successive integrazioni, copia della documentazione tecnica presentata per il conseguimento dell'autorizzazione di stabilimento per le emissioni in atmosfera D.D. n. 186-33868 del 04/09/2013 e dei successivi aggiornamenti per modifica non sostanziale D.D. n. 181-32470 del 30/09/2014 e D.D. n. 125-18983 del 25/06/2015, devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.